

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2019, n. 3-301

**Delibera CIPE 22.12.2017 e DM 04.07.2019: programma integrato di Edilizia Residenziale Sociale. Approvazione dei criteri di individuazione dei Comuni proponenti gli interventi in coerenza con la programmazione regionale.**

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

l'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che assegna al Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell'ambito del piano decennale per l'edilizia residenziale, il compito di indicare in generale gli indirizzi programmatici ed in particolare di determinare le linee di intervento e quantificare le risorse finanziarie necessarie, nonché di determinare i criteri generali per la ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento e di indicare i criteri per la ripartizione delle risorse tra le regioni;

in particolare il comma 1, lettera f), del richiamato art. 2, prevede la determinazione delle quote da destinare, tra gli altri, a programmi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, nonché il comma 1, lettera q), dell'art. 3 della medesima legge, prevede la determinazione delle quote da destinare all'attuazione di interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, finalizzati a sopperire alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità.

Preso atto che:

in data 22 dicembre 2017, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha approvato la delibera n. 127 *“Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alla finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l'edilizia residenziale”* pubblicata in G.U. il 14.4.2018;

*“obiettivo decisivo”* della suddetta delibera CIPE è *“stimolare le amministrazioni locali a introdurre tematiche e procedure innovative nella realizzazione e gestione dell'ERP”* nonché *“promuovere interventi più aderenti all'evoluzione della normativa tecnica (efficienza energetica, adeguamento sismico, caratteristiche prestazionali degli edifici)”*;

la suddetta delibera CIPE, in particolare, definisce quali indirizzi programmatici, attualizzati sulla base della più recente normativa tecnica di settore, la coerenza con le policy prioritarie dell'Unione europea in tema di ambiente e sicurezza nell'edilizia pubblica ed individua, tra gli ambiti di intervento della riprogrammazione delle risorse l'attuazione di un programma integrato di edilizia residenziale sociale;

il punto 2.1 lett. a) della delibera CIPE:

stabilisce che le proposte di intervento, predisposte dai Comuni individuati dalla Regioni, siano attuate dai Comuni stessi, dagli ex IACP comunque denominati, da imprese e cooperative in modalità di edilizia convenzionata;

definisce puntualmente le caratteristiche delle proposte di intervento e in particolare al punto 5 prevede l'obbligo di cofinanziamento dell'intervento da parte di soggetti pubblici o privati per una quota pari ad almeno il 20 % del finanziamento statale assegnato;

il punto 4.2 della delibera CIPE 22.12.2017 prevede che siano finanziabili non più di due proposte di intervento, predisposte dai Comuni candidati individuati dalla Regioni sulla base di indicatori coerenti con la programmazione regionale dell'edilizia residenziale sociale, rappresentativi del disagio abitativo, sociale ed economico della Regione.

Preso atto del verbale della Conferenza Unificata (CU) n. 52 del 20.6.2019 che, nel sancire intesa sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di riparto delle risorse per l'attuazione del programma integrato di cui alla delibera CIPE 22.12.2017, ha approvato, quale allegato, un documento di raccomandazioni finalizzato, tra altro:

a “consentire anche agli ex IACP, comunque denominati, di presentare proposte di intervento tenuto conto che in molte regioni gli stessi sono proprietari di un consistente patrimonio di ERP”;  
a “consentire alle Regioni assegnatarie di importi superiori a 10 milioni di euro la possibilità di finanziare più di due proposte di intervento”.

Preso atto, inoltre, che come da verbale CU n. 52/2019 l’effettivo accoglimento delle raccomandazioni è demandato al successivo decreto ministeriale “di approvazione dell’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento e definizione delle procedure, tempi e caratteristiche tecniche delle proposte da parte dei Comuni prescelti”.

Richiamata dunque la esplicita finalità della disposizione statale, che privilegia di fatto pochi interventi innovativi, qualitativamente e, di conseguenza, economicamente significativi.

Preso atto che con DM 4 luglio 2019, pubblicato in GU il 27.8.2019, sono stati assegnati alla Regione Piemonte €20.994.873,25.

Richiamato il punto 4.2 della delibera CIPE 22.12.2017 prevede che le Regioni trasmettono al MIT, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto di ripartizione risorse, i Comuni individuati con il relativo importo da assegnare, imponendo tempi molto stretti di attuazione della disciplina.

Vista la DGR n. 21-8477 del 22.02.2019 “... Criteri e indirizzi per gli interventi nell’ambito delle politiche di welfare abitativo: Classificazione dei Comuni del Piemonte in classi di disagio abitativo ...” ed in particolare l’allegato B che approva l’elenco dei Comuni in relazione al disagio abitativo in base ai fattori che risultano coerenti con le finalità di intervento della delibera CIPE 22.12.2017.

Ritenuto, per tutte le considerazioni sopra indicate:

di definire prioritari, quali sedi di intervento, i Comuni ad alto disagio abitativo di cui all’allegato B della suddetta DGR n. 21/2019;

di individuare le tre Agenzie Territoriali per la Casa (ATC) del Piemonte per promuovere e facilitare il confronto con i Comuni ad alto disagio abitativo per la individuazione degli interventi e la definizione delle quote di cofinanziamento degli stessi;

di rendere evidente, a livello di ambito provinciale e di ATC, al fine di agevolare la presentazione delle proposte, la scomposizione dei fattori individuati al punto 4.1 della deliberazione CIPE 22.12.2017 (popolazione residente, domande ERP inevase, famiglie in affitto) che sono stati alla base dell’assegnazione delle risorse alla Regione Piemonte;

Dato atto che l’applicazione di tali fattori porta a una possibile ripartizione teorica delle risorse assegnate alla Regione Piemonte tra i rispettivi ambiti provinciali e di ATC come segue:

Ambito ATC	Comuni della Provincia di:	PESO 1 Popolazione residente	PESO 2 Domande insoddisfatte ERP	PESO 3 Famiglie in affitto	PESO TOTALE	importo teorico
Sud	Alessandria	0,019340897	0,0236433	0,038625006	0,081609203	€4.951.821,52
	Asti	0,009853903	0,013355757	0,018753554	0,041963214	
	Cuneo	0,026953319	0,034423069	0,0509098	0,112286188	
Nord	Biella	0,008061003	0,011993929	0,013868791	0,033923723	€3.366.555,28
	Novara	0,016941396	0,016341934	0,028954827	0,062238157	
	V.C.O.	0,007269708	0,009975799	0,013853935	0,031099442	
	Vercelli	0,007846422	0,008991345	0,016252214	0,033089981	
Centro	Torino	0,103733353	0,281274868	0,218781873	0,603790094	€12.676.496,49
	Totale Piemonte	0,2	0,4	0,4	1	

Ritenuto indispensabile, per ragioni di efficienza, affinché l’intera somma stanziata dal CIPE possa essere interamente utilizzata nel territorio piemontese, e di efficacia, per consentire il buon fine della procedura di individuazione dei Comuni nei tempi previsti, individuare i seguenti criteri:

- a) l'ordine di priorità delle proposte, relativamente ai Comuni sede di localizzazione degli interventi, segue l'ordine dell'elenco approvato nella citata DGR n. 21/2019 in base all'indice di disagio abitativo;
- b) qualora gli importi delle singole proposte siano eccedenti l'importo teorico, è possibile utilizzare eventuali resti su altri ambiti per carenza di domande o per domande di importi complessivamente più bassi;
- c) qualora gli importi delle proposte siano inferiori agli importi teorici, è possibile utilizzare tali resti su altri ambiti per sostenere altre domande.

Ritenuto, infine, che le candidature possono essere presentate sia da parte dei Comuni interessati sia dalle ATC relativamente al patrimonio ERP di loro proprietà e che dunque relativamente ad uno stesso ambito territoriale comunale potrebbero essere presentati anche due proposte di intervento tra loro concorrenti, qualora fosse non praticabile l'utilizzo dei resti da altri ambiti.

Ritenuto quindi di stabilire, nel caso sopra rappresentato, quale criterio di individuazione dell'intervento, la maggiore rilevanza economica della proposta di intervento.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta regionale, unanime,

*delibera*

1. di approvare, per l'attuazione di un programma integrato di edilizia residenziale sociale di cui alla delibera CIPE 127 del 22 dicembre 2017, i seguenti criteri:

- a) l'ordine di priorità delle proposte, relativamente ai Comuni sede di localizzazione degli interventi, segue l'ordine dell'elenco approvato nella citata DGR n. 21-8477 del 22.2.2019 in base all'indice di disagio abitativo;
- b) qualora gli importi delle singole proposte siano eccedenti l'importo teorico di cui alla tabella in premessa, è possibile utilizzare eventuali resti su altri ambiti per carenza di domande o per domande di importi complessivamente più bassi;
- c) qualora gli importi delle proposte siano inferiori agli importi teorici, è possibile utilizzare tali resti su altri ambiti per sostenere altre domande;
- d) qualora relativamente al territorio di uno stesso Comune sia presentata proposta sia dal Comune stesso, sia dall'ATC relativamente al patrimonio di sua proprietà, e non siano disponibili resti, la priorità è data alla proposta di intervento di maggiore rilevanza economica;

2. di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'avvio delle operazioni di individuazione delle proposte di intervento che andranno a confluire nella riprogrammazione nazionale di cui alla delibera CIPE 22.12.2017, da comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la successiva fase di approvazione degli interventi ammessi a finanziamento, stabilendo, in particolare, che:

- le candidature possono essere presentate, a firma del legale rappresentante, direttamente da parte dei Comuni interessati, oppure dalle ATC relativamente al patrimonio di loro proprietà con l'indicazione del Comune sede della localizzazione della proposta di intervento;
- le candidature devono pervenire alla Regione Piemonte tramite pec entro il termine ivi indicato, nel rispetto delle tempistiche prescritte, nella forma di una breve relazione che espliciti l'obiettivo e le caratteristiche delle proposte di intervento come precisate al punto 2.1 lett. a) della delibera CIPE 22.12.2017, con la quantificazione del finanziamento richiesto e l'indicazione dei soggetti pubblici o privati cofinanziatori per almeno il 20% del finanziamento statale.

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)